

# REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI FOGNATURA URBANA

## TITOLO I

### PREMESSE

#### Art.1

#### OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento stabilisce le norme per l'immissione nei collettori della fognatura urbana del Comune di Volterra di tutti gli scoli di materie fecali e di acque di qualsiasi natura provenienti da stabili di ogni specie situati nel territorio del Comune e prospicienti, anche solo in parte, vie e spazi pubblici percorsi da tali collettori.

Esso stabilisce altresì le norme per lo smaltimento degli scarichi provenienti da stabili isolati o situati comunque in località non servite dalla pubblica fognatura.

Il regolamento disciplina l'uso di tutte le opere di pubblica utilità concernenti la fognatura del Comune di Volterra e, tra esse, la rete dei collettori di acque miste, di acque bianche e di acque nere.

Esso si applica a tutta la rete fognaria del territorio comunale.

Il presente regolamento integra le norme delle leggi generali e speciali vigenti in materia di Sanità, Igiene Pubblica e Tutela delle acque dall'inquinamento, alle quali si fa richiamo per tutto quanto non sia qui espressamente indicato.

## TITOLO II

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art.2

#### SISTEMI DI FOGNATURA E CLASSIFICAZIONE DEGLI SCARICHI

La rete fognaria del Comune di Volterra è suddivisa in zone, secondo i criteri qui sotto elencati:

- a) zone con fognatura a sistema UNITARIO (fognatura mista). In queste zone la rete dei collettori nuovi od esistenti viene utilizzata per convogliare unitamente le acque nere e quelle bianche, definite secondo quanto esposto al successivo punto b);
- b) zone con fognatura a sistema SEPARATO (fognatura bianca e nera). In queste zone le acque di rifiuto vengono convogliate tramite due reti distinte di collettori: la fognatura NERA e la fognatura BIANCA;

b.1) per fognatura NERA si intende la rete dei collettori convoglianti le sole acque nere, che ai fini del presente regolamento sono definite come segue:

- ACQUE DI RIFIUTO DOMESTICO e in particolare tutte quelle provenienti da latrine, lavatoi, orinatoi, vasche da bagno, lavabi, docce o da elettrodomestici cui vengono conferiti per il lavaggio panni o stoviglie di uso domestico;
- TUTTE LE ACQUE NOCIVE per la salute, secondo quanto disposto dall'Autorità Sanitaria;

b.2) per fognatura BIANCA si intende la rete dei collettori convoglianti le sole acque bianche, che ai fini del presente regolamento sono definite come segue:

- ACQUE METEORICHE (PLUVIALI) provenienti da tetti, cortili terrazze e da qualsiasi area scoperta con l'eccezione di quelle in cui siano depositi per qualsiasi motivo materiali tali da provocare, per dilavamento, una sostanziale modificazione nella composizione delle acque stesse.

#### Art.3

#### IMMISSIONI IN FOGNATURA

Nelle zone con fognatura a sistema separato tutte le acque di rifiuto definite nere in base alla classificazione contenuta nell'articolo 2 (punto b.1) del presente regolamento dovranno essere convogliate, con apposita conduttura, nel collettore comunale della fognatura nera. Le sole acque meteoriche, da considerarsi bianche secondo quanto esposto dall'articolo 2 (punto b.2) del presente regolamento, dovranno essere scaricate, con apposite e distinte fognature, nel collettore della fognatura bianca.

Solo la Giunta Municipale, per motivi contingenti di ordine tecnico ed igienico, può consentire, in casi eccezionali, su proposta motivata del Settore Uso e Assetto del Territorio e previo parere dell'Unità Sanitaria Locale, deroghe alla norma sopra riportata.

#### Art.4

##### ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA

Dalla progressiva entrata in funzione delle nuove condotte di fognatura (unitaria o separata), il Sindaco, tramite pubblico avviso, renderà edotti tutti i proprietari degli immobili situati nelle vie o piazze interessate affinché provvedano, nei modi e nei termini stabiliti, ai relativi allacciamenti e, dove necessario, alla separazione dei propri scarichi.

Dove entri in funzione la fognatura a sistema separata dovranno essere aboliti i pozzi neri, le fosse settiche e biologiche e qualsiasi altro tipo di smaltimento delle acque di rifiuto.

Sistemi speciali di smaltimento potranno essere consentiti con apposito atto deliberativo da parte della Giunta Municipale, quando esistano fondati motivi che rendono impossibile il regolare scarico nel collettore fognario. Tale atto deliberativo sarà approvato su proposta del Settore Uso e Assetto del Territorio e previo parere della UsI competente.

#### Art.5

##### LIBERO DEFLUSSO DELLE ACQUE LURIDE

Lo scarico delle materie fluide nella fognatura comunale non deve essere ostacolato da paratoie di ritenuta, da pozzetti di deposito od altro impedimento che possa provocare ristagni putrescibili od ostruzioni.

#### Art.6

##### SCARICHI TASSATIVAMENTE VIETATI

E' fatto assoluto divieto di scaricare o causare l'immissione nella fognatura sia nera che bianca o mista delle sostanze qui sotto elencate:

- a) sostanze infiammabili od esplosive, siano esse solide, liquide o gassose;
- b) sostanze anche non previste tra gli inquinanti dalla tabella "C" allegata alla Legge 319/76, che possono esercitare azione tossica (tanatogena o mutagena) sia da sole che in combinazione con altre, secondo quanto disposto dall'Autorità Sanitaria;
- c) sostanze solide o viscosi tali da causare ostruzioni nelle condotte come: ceneri, sabbia, fango, paglia, trucioli, metalli, vetro, stracci, piume, bitume, materie plastiche in genere, immesse nella rete fognaria neppure se sminuzzate a mezzo di trituratori;
- d) ipoclorito di sodio, acidi forti, alcali forti o comuni altre sostanze che possano costituire pericolo per l'incolumità degli uomini o degli animali, che possano provocare un pubblico disagio o danni alla vegetazione od infine che possano danneggiare manufatti di proprietà comunale o il processo depurativo dell'impianto posto a valle della rete fognaria;
- e) sostanze radioattive, che devono essere smaltite secondo quanto prescritto dalla normativa vigente in materia e segnatamente in conformità al DPR185/64, recante norme sulla protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti;

f) oli minerali usati, il cui smaltimento deve essere effettuato tramite conferimento alle ditte autorizzate dall'apposito Consorzio degli Oli Usati, secondo quanto prescritto dal DPR 691/82;

g) vapori e gas di qualunque natura.

Il proprietario dell'immobile allacciato è responsabile verso l'Amministrazione Comunale dei danni causati dalla trasgressione delle presenti norme ed è tenuto al rimborso delle spese occorse per le necessarie riparazioni.

#### Art.7

### SCARICHI CONCESSI SOTTO CONDIZIONE

- A) Nelle zone di territorio comunale servite dagli impianti di depurazione dei liquami cittadini, gli scarichi liquidi provenienti da insediamenti produttivi, definiti ai sensi della normativa vigente (ed in particolare delle Leggi 10.05.1976 n.319, 24.12.1979 n. 650, 08.10.1976 n.690 e delle Deliberazioni del Comitato Interministeriale per la Tutela delle acque dall'Inquinamento in data 13.05.1977, 26.06.1978, 22.06.1979, 08.05.1980) devono essere conformi ai limiti di accettabilità di cui alla tabella "C" allegata alla Legge 10.05.1976 n.319 e successive modificazioni. L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di valutare in ogni momento, a suo motivato giudizio, caso per caso, i regimi di scarico, sia in termini di portata che di concentrazione, in funzione delle condizioni idrauliche della rete, dell'impianto ed in relazione alle variazioni stagionali.
- B) Nelle zone di territorio comunale non servite da impianti di depurazione, gli scarichi in fognatura di tutti gli insediamenti diversi da quelli civili devono essere conformi ai limiti di accettabilità fissati dalla Tabella "A" della citata Legge n.319/81 convertito nella Legge n.62/82 e dalla successiva legislazione regionale in materia: Legge Regionale n.5 del 23 gennaio 1986.

#### Art.8

### SCARICHI PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI CIVILI: CLASSIFICAZIONE

Gli insediamenti definiti civili ai sensi della Legge 319/76 e successive modifiche sono classificati ai fini del presente regolamento nelle classi "A", "B", "C".

Appartengono alla classe "A" tutti gli scarichi provenienti da: abitazioni civili, alberghi, pensioni, campeggi, ecc.; circoli ricreativi, luoghi di convegni e riunioni, insediamenti scolastici, impianti sportivi, mense, servizi igienici, anche appartenenti ad insediamenti produttivi, purché tali reflui siano separati da quelli dei processi produttivi e da altri insediamenti sedi di attività similari.

Appartengono alla classe "B" tutti gli scarichi provenienti da insediamenti ove si svolgono le seguenti attività: servizi per l'igiene e la pulizia (sottoclassi ISTAT 0.01.01); servizi per la lavatura, tintura, stiratura e servizi affini ausiliari; servizi per la pulizia (sottoclassi ISTAT 0.01.03), autorimesse e stazioni di servizi, carrozzerie, distributori carburanti con stazioni di servizi, autofficine meccaniche, studi fotografici, stabilimenti idropinici e idrotermali, impianti per la produzione di energia elettrica, stazioni di servizio aeroportuali, impianti di smaltimento rifiuti solidi urbani, ospedali, case di cura, laboratori di analisi, mattatoi, macelli, allevamenti zootecnici, trasformazione e conservazione prodotti agricoli (sottoclassi ISTAT 1971.1.06), laboratori di produzione pasticceria ed affini, altri insediamenti sedi di attività di servizio che diano origine a scarichi con caratteristiche qualitative superiori ai limiti fissati dalla tabella K1 (vedi appendice).

Appartengono alla classe "C" le imprese agricole di cui alle lettere B, C e D della delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento del 08.05.1980 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.130 del 14.05.1980).

#### Art.9

#### SCARICHI PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI CIVILI: AMMISSIBILITA'

Gli scarichi provenienti da insediamenti appartenenti alla classe "A" sono sempre ammessi nelle pubbliche fognature senza particolari prescrizioni o limitazioni, salvo le norme tecniche previste ai TITOLI III e IV.

Gli scarichi provenienti da insediamenti appartenenti alle classi "B" e "C", situati in zone non servite da impianti di depurazione dovranno essere conformi ai limiti indicati nella tabella K1.

Gli scarichi provenienti da insediamenti appartenenti alle classi "B" e "C", situati in zone servite da impianti di depurazione dovranno essere invece conformi ai limiti indicati nella tabella K.

Per il conseguimento di tali limiti sono consentite le tradizionali pratiche d'uso delle vasche tipo Imhoff e settiche, realizzate in conformità a quanto disposto dall'art.36 del presente regolamento.

I limiti di accettabilità non potranno in nessun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.

In ogni caso resta vietata, a norma dell'art.6 del presente regolamento, l'immissione in fognatura degli oli minerali usati, che devono essere conferiti alle Ditte autorizzate alla raccolta dall'apposito Consorzio Oli Usati.

#### Art.10

#### SCARICHI PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI CIVILI DI CLASSE B E C: DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE

I titolari di tali scarichi provenienti da insediamenti di nuova realizzazione dovranno presentare, insieme alla domanda di allacciamento alla pubblica fognatura, domanda di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura all'autorità comunale. La domanda di autorizzazione deve essere accompagnata dalle schede tecniche per la rilevazione dei dati da ritirare presso l'Ufficio competente, compilate in ogni loro parte con tutta la documentazione richiesta.

I titolari di scarichi provenienti da insediamenti già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento e che non avessero ancora presentato domanda di autorizzazione, dovranno in ogni caso presentare, entro 30 giorni, tale domanda, allegando ad essa la documentazione richiesta (vedi paragrafo precedente).

L'autorizzazione provvisoria si intende concessa se non è rifiutata entro sei mesi dalla data di presentazione della relativa domanda, fermo restando il potere dell'autorità comunale di revocare l'autorizzazione implicitamente concessa o di rilasciare l'autorizzazione espressa con le prescrizioni del caso.

L'autorizzazione definitiva viene rilasciata dal Comune, acquisiti i pareri dei propri organi tecnici e della Usl nei modi e nei termini previsti dalla Legge. Nelle zone non servite da impianti di depurazione, gli scarichi provenienti dagli insediamenti appartenenti alle classi "B" e "C" di cui al presente articolo, dovranno essere adeguati ai limiti di accettabilità di cui alla tabella K1 entro la scadenza del 13.6.1989; i nuovi insediamenti dovranno adeguare i propri scarichi fino all'attivazione.

Nelle zone servite da impianti di depurazione, gli insediamenti delle classi "B" e "C" dovranno adeguare i propri scarichi, con le stesse scadenze, ai limiti dalla tabella K.

#### Art.11

### SCARICHI PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

Gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi, classificati come tali ai sensi della Legge n.690 dell'8.10.1976, che recapitano in pubblica fognatura, devono essere conformi ai limiti di accettabilità specificati all'articolo 7.

Tali scarichi dovranno confluire nei canali della fognatura tramite apposite canalizzazioni, indipendenti dalla rete fognaria interna dalle acque di scarico sia bianche che nere.

#### Art.12

### SCARICHI PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI PRODUTTIVI: DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE

I titolari di tali scarichi provenienti da insediamenti di nuova costruzione dovranno presentare, contemporaneamente alla domanda di allacciamento alla pubblica fognatura, domanda di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura. Tale domanda dovrà essere corredata dalle schede tecniche per la rilevazione dei dati, reperibili presso l'ufficio competente, allegando tutta la documentazione richiesta.

I titolari di tali scarichi provenienti da insediamenti già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento e che non avessero ancora presentato domanda di autorizzazione dovranno in ogni caso presentare, entro 30 giorni, tale domanda, allegando ad essa la documentazione richiesta (vedi paragrafo precedente).

Il Sindaco provvederà a trasmettere tutta la documentazione alla Usl competente, per l'espressione del relativo parere. L'autorizzazione provvisoria si intende concessa se non rifiutata entro 6 mesi dalla data di presentazione della domanda, fermo restando il potere dell'autorità comunale di revocare l'autorizzazione implicitamente concessa o di rilasciare l'autorizzazione espressa con le eventuali prescrizioni del caso.

L'autorizzazione definitiva viene rilasciata dal Comune acquisiti i pareri dei propri organi tecnici e della Usl nei modi e nei termini previsti dalla legge.

Le eventuali prescrizioni potranno essere più restrittive in relazione a motivate situazioni locali e specificatamente in funzione:

- a) dell'effetto cumulativo quantitativo degli scarichi nella pubblica fognatura;
- b) delle conseguenze arrecate al recettore dello scarico della pubblica fognatura.

La concessione dell'autorizzazione all'inizio dell'attività produttiva è subordinata alla concessione dell'autorizzazione allo scarico, fatte salve le altre autorizzazioni del caso.

#### Ar.13

### POZZETTI DI PRELIEVO

Tutti i condotti di allacciamento alla fognatura comunale degli insediamenti di cui agli articoli 8 (classi "B" e "C") e 11 dovranno essere dotati, prima dell'immissione nella rete fognaria, di un pozzetto, situato all'interno della proprietà privata, sigillato ed ispezionabile, destinato al prelievo dei campioni per il controllo. In tale pozzetto dovranno confluire le sole acque reflue provenienti di processi produttivi.

Art.14  
PROPRIETA' DELLE CONDOTTE IN SEDE STRADALE

Le tubazioni di allacciamento dall'edificio alla condotta principale, ubicate nella sede stradale, restano di esclusiva proprietà comunale, da chiunque siano poste in opera.

Art.15  
IMMISSIONE NEGLI IMBOCCHI COMUNALI E RELATIVI DIAMETRI

Per l'immissione degli scarichi nella fognatura comunale, i proprietari dovranno servirsi esclusivamente degli imbrocchi installati durante la posa in opera dei collettori principali. La tubazione privata dovrà corrispondere ai diametri degli imbrocchi (giunti) così predisposti, salvo qui provvedimenti che la Giunta, per motivi di ordine tecnico, igienico o locale ed in casi eccezionali, su proposta del Settore Uso e Assetto del Territorio e previo parere della Usl, potrà adottare in deroga alle norme sopra riportate.

Le condotte di scarico private non potranno essere allacciate tra loro nella carreggiata stradale; tale operazione dovrà essere compiuta lungo il marciapiede o lungo la proprietà privata, dopodiché tali condotte andranno allacciate ad un unico attacco tra quelli predisposti sul collettore principale, salvo casi speciali che saranno determinati, di volta in volta, dalla Giunta Comunale, su proposta del Settore Uso e Assetto del Territorio.

Nel caso di fabbricati divisi in più parti appartenenti a diversi proprietari, questi sono tenuti a riunire le rispettive canalizzazioni, per acque bianche e per acque nere, provvedendo alla loro immissione nella fogna stradale mediante un solo condotto per le acque bianche ed un solo condotto per le acque nere.

Art.16  
ESECUZIONE DELGI ALLACCIAMENTI

Qualunque opera di allacciamento dovrà essere eseguita a regola d'arte ed in conformità alle disposizioni impartite dalla Giunta Comunale seguendo scrupolosamente le indicazioni fornite dai competenti Uffici del Settore Uso e Assetto del Territorio, che controllerà ogni singola esecuzione e potrà ordinare la rimozione delle opere non conformi.

Art.17  
ONERI DI ALLACCIAMENTO E MANUTENZIONE DEI CONDOTTI

Le spese di impianto e di opere accessorie fino all'innesto con il collettore faranno carico all'utente.

La manutenzione e le riparazioni dei condotti di allacciamento, compreso il tratto in sede stradale e le relative necessarie opere di modificazione del suolo e del sottosuolo stradale nonché le quote fisse ed i diritti dovuti al Comune, sono a carico del proprietario o dei proprietari degli immobili i cui scarichi si immettano nel condotto stesso. Le quote di ripartizione di tali oneri tra i proprietari saranno stabilite secondo la normativa che regola i rapporti condominiali.

Ogni diretta ripartizione, cui privatamente addivengano i proprietari, non produce effetti giuridici per il Comune.

Art.18

## PRESCRIZIONI TECNICHE PER LE TUBAZIONI DI SCARICO POSTE ALL'INTERNO DELLO STABILE

Le tubazioni di scarico delle latrine, orinatoi, lavandini, vasche da bagno, ecc. poste all'interno del fabbricato ed i discendenti relativi dovranno essere costruiti in materiale impermeabile, come grès ceramico, PVC ad alta resistenza o altro materiale approvato dal Settore Uso e Assetto del Territorio ed inoltre ben connessi a regola d'arte, in modo da impedire qualsiasi infiltrazione o esalazione.

Sono esplicitamente vietate le canne in terracotta ordinaria.

La pendenza del tratto di tali tubi disposti orizzontalmente non dovrà essere inferiore al 7%.

### Art.19

#### SCARICHI DI SINGOLO STABILE INTERNI ALLA PROPRIETA' PRIVATA

Le condutture di scarico che escono dall'interno di un edificio debbono riunirsi nel cortile o giardino e raggiungere la fognatura pubblica sempre osservando le disposizioni di cui al presente regolamento.

Ove non esistano cortili o giardini, le tubazioni di servizio devono essere costruite e collocate in modo da non attraversare al piano terreno i vani adibiti a pernottamento.

Nel sotterraneo, ove possibile, le tubazioni saranno mantenute al di sopra del pavimento; in caso contrario esse dovranno essere collocate in apposita incassatura, facilmente ispezionabile, nel muro o nel pavimento, dotata di pareti impermeabili.

In casi diversi si potrà sostenere la condotta con appositi tiranti a soffitto o con mensole a parete, con almeno un sostegno per ogni giunto.

Tutti gli apparecchi per l'evacuazione delle materie di rifiuto in comunicazione con la rete di fognatura, nonché di pozzetti di raccolta delle acque piovane, dovranno essere muniti di chiusura idraulica a sifone. L'immersione del sifone non dovrà essere in nessun caso minore di cm.3. Le latrine debbono essere provviste di serbatoio di acqua che possa erogare ogni volta, a mezzo di apparecchi di cacciata, una quantità non inferiore a litri 8. Il tubo di cacciata deve essere isolato in ogni caso mediante interruzione del serbatoio dal tubo dell'acqua potabile.

I tubi di caduta, di sezione costante, dovranno essere collocati in appositi cassonetti a superficie impermeabile e facilmente ispezionabili e dovranno restare distaccati dalle pareti dei cassonetti ovunque essi siano collocati.

E' comunque vietato lo scarico diretto di un apparecchio in un altro. I tubi di caduta delle latrine, degli acquai, ecc. ed i condotti principali della rete interna dovranno essere prolungati al di sopra del tetto e convenientemente ventilati a mezzo mitria e cappella di ventilazione o di analogo apparecchio. Sulle terrazze e sui tetti, ove esistano mansarde, i tubi di esalazione devono essere prolungati di almeno due metri. I tubi delle acque meteoriche non potranno essere utilizzati quali esalatori delle condutture private.

### Art.20

#### CANNE DI AERAZIONE

Per garantire l'assoluta sicurezza dell'impianto di fognatura in caso di fughe di gas, in aggiunta al prolungamento dei discendenti con tubi di esalazione, di cui all'articolo precedente, dovranno altresì essere installate apposite canne di aerazione al piede dei discendenti, a valle del pozzetto di ispezione sifonato.

Tali canne devono essere completamente isolate dal resto dell'impianto interno, devono prolungarsi per almeno un metro oltre il come del tetto e devono essere

convenientemente ventilate. Il loro diametro non potrà in ogni caso essere inferiore a mm.60.

Art.21  
INSTALLAZIONE DA PARTE DLE COMUNE DI TUBI DI VENTILAZIONE DELLE  
FOGNE

Per assicurare le migliori condizioni igieniche della fognatura pubblica, nell'interesse di quella privata e domestica, il comune ha la facoltà di applicare, nei luoghi ove lo ritenga necessario, tubi di ventilazione della fogna, appoggiandoli ai fronti esterni degli edifici privati.

Tali tubi devono però essere prolungati oltre la maggiore altezza dei fabbricati e non devono arrecare danno all'edificio o molestia ai locatari.

Art.22  
CANALI METALLICI DI GRONDA E DI SCOLO

Tutte le coperture degli edifici devono essere munite da ogni lato di canali metallici di gronda e di scolo, sufficienti a ricevere ed allontanare rapidamente le acque pluviali.

I discendenti delle acque pluviali, costruiti in materiale resistente come ghisa, ferro, rame, materiale plastico o altro materiale approvato dal Settore Uso e Assetto del Territorio in sede di progetto, devono essere collocati all'esterno dei muri perimetrali ad eccezione degli ultimi 3 metri, quando si trovino su strade e piazze pubbliche; per le altre collocazioni l'ultimo tratto potrà anch'esso essere esterno.

Nei canali di smaltimento delle acque pluviali è assolutamente vietato immettere acque domestiche di rifiuto ed utilizzare i discendenti delle acque pluviali come scaricatori di fogne nere, di acque di rifiuto domestico di qualsiasi tipo, di scarichi privati.

Art.23  
STRADE PRIVATE

Alle disposizioni del presente regolamento sono soggetti anche gli edifici situati lungo le strade private. Esse sono considerate ai fini del presente regolamento come cortili comuni, a meno che non possiedano le caratteristiche necessarie per divenire pubbliche; in questo caso vale quanto stabilito per le strade comunali. I proprietari degli edifici fronteggianti tali strade dovranno quindi provvedere alla realizzazione della fognatura nella strada stessa, secondo le istruzioni che verranno impartite dal Settore Uso e Assetto del Territorio del Comune.

In difetto di tale realizzazione il Comune interverrà a norma di legge, facendo sempre salvo il diritto di esigere il rimborso delle spese sostenute.

Art.24  
VISITE DI CONTROLLO

Per gli stabili di nuova costruzione, la canalizzazione interna, dopo la sua ultimazione, sarà verificata dagli Uffici competenti del Settore Uso e Assetto del Territorio dell'Amministrazione Comunale e dal competente Servizio di Igiene Pubblica del Territorio della Usl prima dell'occupazione degli edifici.

Per le nuove canalizzazioni di fabbricati già esistenti, entro trenta giorni dall'ultimazione di lavori, dovrà essere presentata domanda scritta la Sindaco per ottenere la visita di verifica. Alla verifica stessa dovrà essere presente il proprietario od un suo tecnico di fiducia con il necessario personale operaio ed essi dovranno prestarsi a tutto



quanto occorra per la verifica, a richiesta del funzionario comunale incaricato. Le eventuali spese di manodopera sono a carico del richiedente.

In ogni caso, anche in assenza dell'apposita domanda, si potrà procedere d'ufficio al sopralluogo per la verifica delle opere eseguite.

A mezzo dei loro incaricati, muniti di documento di identificazione, l'Amministrazione Comunale e l'Autorità Sanitaria hanno comunque la facoltà di procedere d'Ufficio, in qualsiasi momento, alla visita di controllo della fognatura interna degli stabili. Tale visita dovrà effettuarsi secondo le norme sopra esposte.

Lo scopo delle visite di controllo, sia su richiesta che d'Ufficio, è quello della constatazione della regolare esecuzione delle opere in relazione alle norme del presente regolamento, della loro conformità al progetto approvata, nonché alla presunzione di buon funzionamento, nel caso di fabbricati di nuova costruzione o di opere nuove realizzate in fabbricati esistenti; per constatare lo stato di manutenzione ed il funzionamento nei riguardi dell'igiene e/o per esaminare del permanere delle condizioni di fatto in base alle quali furono applicati i contributi, negli altri casi. Tale visita non esime il proprietario da alcuna responsabilità per i difetti che potessero in seguito constatarsi e gli eventuali danni che ne conseguissero alla fognatura cittadina ovvero allo stesso stabile.

#### Art.25

#### MODALITA' DI ALLACCIAMENTO

E' fatto divieto a chiunque di costruire qualsiasi canale o fogna di scolo di acque pluviali, di acque cloacali, di lavature o comunque luride, senza aver ottenuto l'apposita autorizzazione scritta dal Sindaco. Le opere specifiche per l'immissione nella fognatura pubblica devono eseguirsi sotto il controllo del Comune. Il permesso dovrà essere richiesto al Sindaco dal proprietario o dai proprietari dello stabile o dall'amministratore dello stabile stesso. Le relative domande devono essere redatte su appositi moduli predisposti dall'Amministrazione, le domande dovranno essere complete di tutte le informazioni indicate su tali moduli.

Da parte sua il Comune fornirà al richiedente la localizzazione degli allacciamenti e tutte le indicazioni eventualmente necessarie.

Per le nuove costruzioni valgono altresì le norme del successivo art.26 in merito alle domande di concessione o autorizzazione edilizia. Terminata la realizzazione dell'opera di fognatura di cui sia stato concesso il permesso, il proprietario richiedente è obbligato a richiedere la visita di collaudo, alla quale dovranno presenziare i proprietari od i loro rappresentanti di fiducia, che dovranno fornire le informazioni del caso al funzionario comunale incaricato nonché quant'altro richiesto per il controllo, come specificato all'articolo 25 del presente regolamento.

Le norme tecniche e le procedure da seguire al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione di cui sopra vengono dettagliatamente esposte ai Titoli III e IV del presente regolamento, rispettivamente per quanto riguarda le zone servite da fognatura separata e quelle servite da fognatura unitaria.

La concessione di scaricare nella fognatura pubblica si limita allo stabile per il quale è stata fatta richiesta e limitatamente a quella consistenza quantitativa che risulta dalla documentazione presentata in allegato alla domanda di allacciamento. Non possono quindi allacciarsi altre parti dello stabile stesso e tanto meno di stabili contigui, ancorché dello stesso proprietario, senza avere prima ottenuto esplicita autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

#### Art.26

## DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE EDILIZIA

All'atto della presentazione del progetto dello stabile per richiesta della concessione ad edificare, dovranno essere presentati i seguenti elaborati:

- a) planimetria in scala 1:1000 della zona in cui sarà situato il fabbricato in questione;
- b) planimetria generale in scala 1:1000 del sistema fognario da realizzarsi secondo le prescrizioni tecniche previste agli articoli 28 e 29 del Titolo III;
- c) particolari planimetrie degli eventuali impianti di trattamento (fosse settiche, pozzetti degrassatori e diesoleatori, impianti di ossidazione biologica).

Detti elaborati dovranno essere altresì prodotti nei casi di ristrutturazioni, modifiche od ampliamenti che in qualsiasi modo interessino le parti che danno luogo agli scarichi liquidi, provocandone una variazione in quantità o qualità.

### Art.27

#### PASSAGGI DI PROPRIETA'

I proprietari degli immobili dovranno denunciare sollecitamente al Comune il passaggio di proprietà; in difetto, rimarranno personalmente responsabili verso il Comune stesso del pagamento dei contributi e delle spese accessorie, in solido con i successori ed aventi causa.

## TITOLO III

### NORME TECNICHE E PORCEDURE PER L'ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA SEPARATA

#### Art.28

#### OBBLIGO DI ALLACCIAMENTO

Con la realizzazione e la progressiva entrata in funzione del sistema fognario separato, definito come specificato all'articolo 2 del presente regolamento, il Sindaco provvede con propria ordinanza ad imporre l'obbligo di allacciamento alla fognatura separata, secondo le procedure e le norme tecniche e finanziarie qui di seguito specificate.

Pertanto, le acque provenienti da latrine, lavatoi, orinatoi, acquai, bagni, docce ed ogni altro rifiuto liquido delle abitazioni devono essere immessi esclusivamente nelle fognature nere adducanti all'impianto finale di depurazione.

Il Comune potrà, a proprio esclusivo giudizio effettuare in proprio i lavori di realizzazione del condotto di allacciamento in sede stradale, sempre escludendo i lavori in proprietà privata, provvedendo successivamente alla riscossione dell'importo dei lavori effettuati, determinato secondo quanto prescritto al successivo Titolo V.

Nei confronti degli inadempienti si procederà a termini di legge.

#### Art.29

#### NORME TECNICHE PER L'ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA NERA

- a) **DIMENSIONAMENTO E MATERIALI.** La canalizzazione delle acque nere che all'interno della proprietà privata collega i discendenti con l'imbocco della pubblica fognatura dovrà avere diametro minimo 140 mm; essa dovrà inoltre avere pendenza non inferiore al 4 per mille ed il suo tracciato dovrà attraversare la minor quantità

possibile di area fabbricata. Tale canalizzazione dovrà essere realizzata in PVC ad alta resistenza, grès od altro materiale approvato in sede di progetto dal Settore Uso e Assetto del Territorio. Nel caso di terreni cedevoli dovrà essere realizzata una platea di calcestruzzo su cui dovranno essere poggiate le tubazioni. In caso di terreni fortemente cedevoli il cemento dovrà essere armato. Gli innesti dovranno essere tra loro e con la fognatura nel senso della confluenza e ad un angolo di 45°.

b) POZZETTI DI ISPEZIONE. Il condotto di cui sopra dovrà essere dotato dei seguenti pozzetti:

- pozzetti di ispezione con sifone al piede di ogni discendente;
- pozzetti di ispezione ad ogni cambio di direzione e ad ogni innesto; tali pozzetti dovranno essere realizzati in maniera da eliminare ogni possibilità di ristagno di materiali fluidi o solidi, garantendo una volta di più la continuità della tubazione in cui sono inseriti, con analoghi diametri e pendenza;
- pozzetti di ispezione sifonati, di tipo approvato dai competenti Uffici del Settore Uso e Assetto del Territorio, inseriti subito prima dell'innesto con l'allacciamento in sede stradale ed interamente al confine della proprietà privata.

#### Art.30

##### CANNE DI AERAZIONE

Per le ragioni esposte nell'articolo 20 del presente regolamento, al piede di ogni discendente ed a valle di ogni pozzetto sifonato, devono essere installate apposite canne di aerazione.

Tali canne devono essere completamente isolate dal resto dell'impianto interno, devono prolungarsi per almeno un metro oltre il colmo del tetto e devono essere adeguatamente ventilate.

Il loro diametro non potrà essere in ogni caso inferiore a mm.60.

#### Art.31

##### SOLUZIONI TECNICHE PARTICOLARI

Potranno essere approvati progetti dalle caratteristiche difformi da quelle sopra specificate, a causa di particolari condizioni tecniche o logistiche.

Tali progetti dovranno essere adeguatamente presentati e motivati in sede di relazione tecnica.

#### Art.32

##### MODALITA' TECNICHE PER L'ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA BIANCA

Le acque meteoriche provenienti da giardini, orti, cortili, tetti, ecc., saranno scaricate nella rete di fognatura bianca attraversando la strada con tubo di cemento o PVC di diametro da stabilirsi volta per volta a seconda delle necessità, preceduto sempre da un pozzetto intercettatore ispezionabile, di tipo approvato dal Settore Uso e Assetto del Territorio.

I tubi di raccolta delle acque piovane dei tetti dovranno essere di sezione sufficiente con diametro non maggiore di cm.12 né inferiore a cm.8 e di numero non minore di uno ogni 60 mq di tetto misurato in proiezione orizzontale.

Al piede dei discendenti dovrà essere installato un pozzetto di intercettazione ispezionabile.

Per ogni altra prescrizione riguardante le doccioni dei tetti si farà riferimento al Regolamento Edilizio.

E' fatto assoluto divieto in ogni caso di introdurre in questi tubi di raccolta scarichi diversi dall'acqua piovana proveniente dai tetti e di utilizzarli come sfiato per qualsiasi rete di scarico.

#### Art.33

### SOPPRESSIONE POZZI NERI E FOSSE SETTICHE

I proprietari degli immobili situati nelle vie o piazze interessate dall'entrata in vigore del sistema separato di fognatura dovranno provvedere, entro il termine che l'Amministrazione stabilirà nell'ordinanza sindacale di cui all'articolo 28 del presente regolamento, allo spurgo, disinfezione e riempimento con idonei materiali inerti dei pozzi neri e delle fosse biologiche, all'allacciamento della canalizzazione interna con la fognatura stradale comunale ed alla separazione della canalizzazione interna tra quella per le acque meteoriche e quella per le acque nere.

## TITOLO IV

### NORME TECNICHE E PROCEDURE PER L'ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA UNITARIA

#### Art.34

### OBBLIGO DI ALLACCIAMENTO

Tutti gli scoli delle acque di qualsiasi natura e delle materie fecali, provenienti da stabili di ogni specie, fronteggianti, anche solo in parete, vie e spazi pubblici percorsi da congrui canali di fognatura unitaria (come definita dall'articolo 2 del presente regolamento) devono essere immessi con appositi condotti entro i canali stessi, secondo le prescrizioni del presente Titolo IV.

Il Comune potrà, a proprio esclusivo giudizio, effettuare in proprio i lavori di realizzazione del fognolo di allacciamento in sede stradale, sempre escludendo i lavori in proprietà privata, procedendo successivamente alla riscossione dell'importo dei lavori effettuati, determinato secondo quanto specificato al successivo Titolo V.

Nei confronti degli inadempienti si procederà a termini di legge.

#### Art.35

### NORME TECNICHE PER L'ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA UNITARIA

L'impianto di fognatura in proprietà privata deve essere realizzato secondo le norme tecniche e le caratteristiche specificate per l'allacciamento alla fognatura separata (Titolo III, articoli 29, 30, 31 e 32).

Prima dell'immissione nei canali pubblici della fognatura unitaria dovrà essere installato, in caso la zona non sia servita da impianto di depurazione, un impianto di chiarificazione secondo quanto prescritto dal successivo articolo 36.

#### Art.36

### IMPIANTI DI CHIARIFICAZIONE

Gli impianti di chiarificazione devono essere conformi alla normativa nazionale e regionale vigente in materia di tutela delle acque dall'inquinamento (in particolare Delibera del Comitato Interministeriale del 4.2.1977).

In ogni caso dovranno essere realizzati a perfetta tenuta e collocati in luoghi privati, scoperti e distaccati di almeno un metro dai muri del fabbricato, salvo casi speciali che saranno specificatamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale.

Nel caso che la distanza dei muri sia inferiore a mt.1, dovranno essere rivestite, nella parte prospiciente i muri del fabbricato, da calcestruzzo di cemento di spessore non inferiore a cm.10. Sono ammesse in particolare:

- fosse settiche tricamerale del tipo ad inversione di flusso;
- fosse settiche tipo Imhoff.

Tali impianti devono essere adeguatamente dimensionati in relazione al numero degli utenti, considerando una dotazione idrica giornaliera di 250 l/ab ed un tempo di stazionamento minimo di 12 ore.

In ogni caso il numero massimo di utenti ammessi per unico impianto di questo tipo è di 50. Nelle fosse settiche tricamerale le acque provenienti da wc, latrine, orinatoi debbono essere immesse nella prima camera; le acque provenienti da lavelli, lavandini, acquai, lavatoi, docce, vasche da bagno o comunque saponose debbono essere immesse nella seconda camera; le acque meteoriche devono essere immesse tramite pozzetto di ispezione a valle dell'impianto di chiarificazione adottato.

Ogni fossa dovrà essere munita di una canna di areazione di diametro non inferiore a cm.6, da installarsi con le cautele previste per le analoghe canne della fognatura nera (vedi articolo 31, Titolo III).

A monte e a valle dell'impianto devono essere installati due pozzetti di ispezione.

#### Art.37 CONDOTTI IN BY-PASS

Al fine di consentire un immediato allacciamento al sistema di fognatura separata, al momento dell'emissione dell'ordinanza sindacale di cui all'art.28, Titolo III, gli impianti di chiarificazione debbono essere dotati di condotto di by-pass, per l'esclusione degli impianti stessi e l'immissione diretta dei liquami nella rete fognaria delle acque nere.

#### Art.38 MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CHIARIFICAZIONE

Gli impianti di chiarificazione devono essere mantenuti regolarmente in condizione di perfetta efficienza, sotto la responsabilità degli utenti, mediante svuotamento periodico del comparto fanghi (con sistema pneumatico inodore), pulizia e quant'altro si rendesse necessario.

Gli utenti sono tenuti ad assicurarsi che le Ditte private incaricate del prelievo provvedano al conferimento dei liquami ad un impianto di trattamento autorizzato.

In ogni caso il liquame, a norma delle vigenti leggi, non potrà essere interrato né usato come concime.

### **TITOLO V** **NORME FINANZIARIE**

#### Art.39 CANONI E DIRITTI DI FOGNATURA

Ai sensi degli articoli 16 e 17 della legge 319 del 10.05.1976 e successive modificazioni, per i servizi relativi alla raccolta, all'allontanamento, alla depurazione ed allo smaltimento delle acque di rifiuto, è dovuto al Comune il pagamento di un canone o diritto, secondo una tariffa approvata con apposito atto consiliare, sulla base dei criteri e delle modalità disposte dalla normativa nazionale e regionale vigente.

A tal fine il Comune istituirà appositi ruoli nominativi, in cui saranno compresi tutti i titolari di scarichi di acque di rifiuto che hanno richiesto l'allacciamento alla pubblica fognatura.

#### Art.40

### RISCOSSIONE COMPENSO PARZIALE PER DANNI PROVOCATI DALL'INQUINAMENTO

I titolari di scarichi di acque di rifiuto industriale (così classificati ai sensi della normativa vigente) sono soggetti al pagamento del compenso parziale per danni provocati dai loro scarichi. La tariffa sarà aggiunta a quella prevista all'articolo precedente e verrà calcolata in base ai criteri approvati dal Comitato dei Ministri per la Tutela delle acque dall'Inquinamento.

#### Art.41

### QUOTE A RIMBORSO SPESE PER ATTACCHI

Per quanto riguarda le opere di fognatura in sede stradale, i proprietari degli edifici latitanti, per ogni condotto di scarico uscente dalle loro proprietà nella strada e da allacciarsi alla rete fognaria, debbono corrispondere al Comune le seguenti quote fisse:

1. Lire 230.000 per ogni condotto di allacciamento alla fognatura comunale relativo al primo appartamento;
2. Lire 120.000 per ogni condotto c.s. per ciascuno degli appartamenti successivi.

Le quote di cui sopra devono essere versate preliminarmente al rilascio del nulla osta esecuzione lavori di allacciamento e di separazione delle acque nell'impianto di proprietà privata; esse non sono suscettibili di riduzioni, qualunque sia l'entità degli attacchi.

I progetti compilati dal Comune ai termini del presente articolo sono esecutivi non appena approvati dai competenti organi tecnici e sanitari, senza bisogno di accettazione o di consenso da parte dell'interessato, i quali restano obbligati al pagamento delle quote fisse e delle eventuali differenze, fatto loro salvo l'esperimento dei procedimenti di legge per il recupero di quanto secondo la loro opinione possa essere stato indebitamente richiesto.

## TITOLO VI

### **SCARICHI LIQUIDI PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI ISOLATI O COMUNQUE NON SERVITI DALLA PUBBLICA FOGNATURA**

#### Art.42

### SCARICHI LIQUIDI DA INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

Ai sensi dell'articolo 13 della legge 10.5.1976 n.319 e successive modificazioni, gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi che hanno recapito in corpi idrici superficiali devono essere conformi ai limiti indicati dalla Tabella A della legge stessa; tali scarichi

dovranno essere autorizzati dall'Amministrazione Comunale secondo le modalità previste dalla legge citata.

#### Art.43 SCARICHI DA INSEDIAMENTI CIVILI

Gli scarichi da insediamenti appartenenti alla classe "A", ai sensi dell'articolo 18 del presente regolamento, dovranno essere trattati come prescritto ai successivi articoli 46 e 50.

Gli scarichi provenienti da insediamenti delle classi "B" e "C", definiti come sopra, dovranno, qualora avessero recapito in corpi idrici superficiali, adeguarsi ai limiti ed alle prescrizioni fissati dalla Legge Regionale n.5 del 23 gennaio 1986.

Analoghe prescrizioni valgono nel caso dello smaltimento nel suolo, che deve avvenire nelle modalità esposte agli articoli 46 e 50.

#### Art.44 SMALTIMENTO LIQUAMI NERI IN MANCANZA DI FOGNATURA

Le civili abitazioni isolate o poste in località sprovviste di pubblica fognatura devono essere provviste di un impianto di smaltimento atto ad effettuare un trattamento primario, al fine di qualificare il liquame bruto, seguito da un trattamento secondario atto a smaltire in modo idoneo il liquame chiarificato.

Il trattamento primario dovrà essere effettuato convogliando il liquame bruto in una o più fosse, di tipo Imhoff o tricamerale, come specificato all'articolo 36 (Titolo IV).

Il trattamento secondario del liquame chiarificato potrà essere effettuato a mezzo di subirrigazione semplice, drenata, stagna e di pozzo a perdere.

Qualora non si rendesse possibile alcuno dei sopraddetti sistemi di smaltimento è consentita, su richiesta dell'utente e a seguito di precisa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, l'adozione di impianti meccanici ad ossidazione biologica totale.

#### Art.45 IMPIANTI DI SUB-IRRIGAZIONE SEMPLICE

Il trattamento di smaltimento con impianti di sub irrigazione semplice può essere utilizzato quando:

- la profondità della falda acquifera sia almeno due metri ed il grado di permeabilità del terreno sia sufficientemente basso;
- attorno all'edificio vi sia una adeguata superficie di terreno che possa essere utilizzata come prato o giardino o per la coltivazione di ortaggi e piante con radici superficiali.

Lo sviluppo della condotta disperdente, in mancanza di dati precisi sulla natura del terreno, dovrà essere definita con prove di percolazione, di cui al successivo articolo; in caso contrario si farà riferimento ai dati riportati nell'allegato 5, punto 5, della Delibera del 4.2.1977 del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento; alla stessa delibera si farà riferimento per tutte le norme tecniche di costruzione.

Le trincee con condotte disperdenti devono essere poste lontane da fabbricati, aie, aree pavimentate o altre sistemazioni che ostacolano il passaggio dell'aria nel terreno. Tra la trincea ed una qualunque condotta, serbatoio od altra opera destinata al servizio di acqua potabile deve essere lasciata una distanza di almeno 30 metri.

Per l'esercizio si dovrà controllare con regolarità che non vi sia l'intasamento del pietrisco o del terreno sottostante, che non si manifestino impaludamenti superficiali, che il sifone di cacciata funzioni regolarmente e che le condizioni che determinarono il dimensionamento del sistema sub-irrigativo rimangano le stesse.

Dentro la colonna disperdente dovranno essere immesse le sole acque di rifiuto domestiche, effluenti dall'impianto di chiarificazione, con esclusione delle acque piovane.

Dovrà anche essere controllato regolarmente il buon funzionamento dell'impianto di chiarificazione, in modo che il liquame che viene immesso nella colonna disperdente sia trattato così da evitare l'otturazione del sistema sub-irrigativo.

#### Art.46

### PROVA DI PERICOLAZIONE

La lunghezza della tubatura disperdente è in relazione al numero degli abitanti serviti ed alla natura del terreno; tale lunghezza, in mancanza di un'indagine geologica, si può calcolare attraverso l'effettuazione della prova di percolazione come di seguito illustrata:

1. si provvede alla pulizia ed alla spianatura del terreno dove deve essere eseguita la prova;
2. si pratica uno scavo della profondità pari a quella della trincea (cm.70) e della larghezza non superiore a cm.50;
3. si pone sul fondo ed al centro della buca una piccola pietra sottile liscia, in modo che non sporga dal piano del fondo;
4. si riempie lo scavo con acque per un'altezza di cm.20 e si misura il tempo (tempo di percolazione) occorrente per abbassare il livello dell'acqua di 2,5 cm (nella misurazione il metro va poggiato sulla pietra per evitare errori).

Il tempo di percolazione può essere determinato anche dividendo per otto il tempo necessario al completo assorbimento dell'acqua.

Sulla base di una dotazione idrica giornaliera di 200 litri per abitante, la lunghezza della colonna disperdente si desume dalla seguente Tabella, nella quale ad ogni valore di T è stato fatto corrispondere la necessaria lunghezza per abitante della colonna disperdente:

T	L
Tempo di percolazione	Metri di colonna per abitante servito
2	5
5	6
10	10
30	20
60	25
oltre	terreno inadatto

#### Art.47

### IMPIANTI DI SUB-IRRIGAZIONE DRENATA

Il trattamento di sub-irrigazione drenata può essere effettuato in presenza di terreni impermeabili. Le acque subiscono il trattamento secondario per assorbimento nel terreno tramite condotta superiore disperdente a recapito in fossi con condotta inferiore drenante; detto recapito dovrà avvenire previ adeguati ancoraggi all'estremità.



Per il dimensionamento, le modalità di costruzione, i materiali da impiegare e quant'altro non previsto nel presente articolo, si rimanda alla citata Delibera del Comitato Interministeriale.

Gli impianti in questione devono comunque essere collocati in aree idonee e sottoposti ad adeguata manutenzione, secondo quanto esposto al precedente articolo in relazione agli impianti di sub-irrigazione semplice.

#### Art.48 POZZI ASSORBENTI

Il trattamento di smaltimento tramite pozzi assorbenti può essere impiegato quando si ha scarsa disponibilità di terreno, quando la quantità di liquame da smaltire è relativamente modesta e la struttura del terreno e della falda acquifera, a giudizio dell'Autorità Sanitaria, lo consentono.

E' fatto assoluto divieto di realizzare pozzi perdenti in presenza di strati rocciosi fessurati o fratturati.

La capacità del pozzo non deve essere inferiore a quella della fossa settica che precede il pozzo stesso; è consigliabile disporre di almeno due pozzi con funzionamento alterno; in tal caso occorre un pozzetto di deviazione con paratoie per inviare il liquame all'uno o all'altro pozzo ed alternarne il funzionamento ogni 6 – 4 mesi.

La distanza tra gli assi dei pozzi non deve essere inferiore a 4 volte il diametro dei pozzi stessi.

Dentro i pozzi perdenti dovranno essere immesse le sole acque di rifiuto domestiche, previo passaggio nell'impianto di chiarificazione, con esclusione delle acque piovane.

Per il dimensionamento, le modalità di costruzione ed i materiali da impiegare, si rimanda alla citata Delibera del Comitato Interministeriale.

I pozzi assorbenti devono essere ubicati e sottoposti a manutenzione con gli stessi criteri e con le stesse cautele già specificate a proposito dei sistemi di sub-irrigazione semplice.

#### Art.49 IMPIANTI DI SUB-IRRIGAZIONE STAGNA

Si tratta di un trattamento di smaltimento del liquame effluente dalla fossa settica che prevede l'eliminazione totale delle acque di rifiuto domestico tramite sub-irrigazione con letti assorbenti a tenuta stagna e collocazione sopra di essi di piante sempreverdi, la cui funzione è quella di eliminare dette acque di rifiuto domestiche mediante evapotraspirazione e trasformazione del loro contenuto organico.

Questo tipo di sub-irrigazione è particolarmente indicata in presenza di terreni impermeabili o comunque non adatti per mancanza di aree disponibili o per la presenza di falda freatica superficiale; essa potrà essere adottata soltanto a servizio di case uni o bi-familiari.

Il liquame di uscita dall'impianto di chiarificazione dovrà affluire liberamente ai letti assorbenti sono dei contenitori stagni, interrati, con superficie di almeno mq.1,5 con le pareti alte 30 cm e con il fondo, perfettamente orizzontale, a circa 70 cm di profondità sotto il piano di campagna, dotato di un tunnel centrale avente delle aperture laterali di distribuzione.

I letti dovranno essere realizzati con idoneo materiale impermeabile e dovranno essere riempiti di ghiaietto di adeguata pezzatura. Gli scavi dovranno essere riempiti con terreno non argilloso ed in modo da evitare ristagni di acqua piovana.

Nel sistema sub-irrigativo possono essere immesse solo le acque di rifiuto domestiche previa chiarificazione, con esclusione delle acque meteoriche.

Sul terreno di copertura dei letti dovranno essere installate piante sempreverdi comprese nell'elenco qui di seguito riportato:

ARBUSTI Aucuba Japonica, Bambù, Calycanthus Floridus, Cornus Alba, Cornus Florida, Cornus Stolonifera, Cotoneaster Salicifolia, Kalmia Latifolia, Laurus Cerasus, Rhamnus Fangula, Sambucus Nigra, Sambucus Canadensis, Spirea Salicifolia, Thuya Canadensis.

FIORI Auruncus Sylvester, Astilbe, Elymus Arenarius, Felci, Iris Pseudoacorus, Iris Kaempferi, Lythrum Officinalis, Nepeta Musini, Petasites Officinalis.

Il numero dei letti assorbenti dovrà essere uguale al numero di abitanti serviti.

#### Art.50

### IMPIANTI DI DEPURAZIONE A OSSIDAZIONE BILOGICA TOTALE

Dove non è possibile l'adozione della sub-irrigazione, per lo smaltimento delle acque di rifiuto domestico già sottoposte a trattamento primario di chiarificazione, secondo quanto prescritto all'art.44 del presente Regolamento, potrà essere autorizzato il trattamento delle acque di rifiuto di insediamenti civili di classe "A" con impianti di depurazione ad ossidazione biologica totale.

Tali impianti non dovranno in alcun modo dare luogo ad odori molesti; dovranno essere usati materiali impermeabili ed inalterabili nel tempo.

L'insufflazione del liquame può essere effettuata con turbina di superficie, o con insufflazione d'aria tramite opportune colonne sommerse, purché in questo caso il generatore dell'aria compressa sia munito degli accorgimenti necessari ad evitare molestie al vicinato.

A norma della Legge Regionale n.5 del 23.01.1986, tali impianti dovranno assicurare permanentemente acque in uscita conformi ai limiti della Tabella "A" della Legge 10.5.1976 n.310, per il prelievo dei campioni di acqua di scarico da parte dell'Autorità competente, a valle dell'impianto, dovrà essere installato un pozzetto idoneo.

Tali acque, con la prescritta autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, possono essere immesse in corpi idrici di superficie.

Le acque potabili non potranno in nessun caso essere ammesse al trattamento depurativo; i fanghi di supero dovranno essere smaltiti in impianto autorizzato ai sensi della vigente normativa (DPR 915/82).

## TITOLO VII

### CONTRAVVENZIONI, MULTE, LAVORI IN DANNO

#### Art.51

### CONTRAVVENZIONI

Salvo il disposto del successivo articolo 52 e dell'articolo 59, lettera f, Titolo VIII, le contravvenzioni alle disposizioni del presente regolamento sono punite con una multa fino a lire 5.000.000 (cinquemilioni) secondo le norme di cui agli articoli 106 e seguenti del R.D.3.3.1934 n.383 e successive modificazioni.

Art.52  
**MULTA PER IMMISSIONI ABUSIVE**

Nel caso di immissioni abusive nella fognatura cittadina e nel caso in cui al termine fissato dal Sindaco i proprietari non abbiano interrotto la comunicazione dei loro scarichi privati con la fognatura bianca esistente, sarà applicata, senza pregiudizio del provvedimento contravvenzionale e delle maggiori sanzioni previste dalla normativa sanitaria, da quella sulla tutela delle acque dall'inquinamento e dal codice penale, una multa fino a lire 7.000.000 (settemilioni); saranno inoltre messe a carico del contravventore tutte le spese per i lavori da eseguirsi d'ufficio per l'interruzione dello scarico.

Nel caso di immissioni abusive di acque luride nelle fognature bianche si applicherà una multa fino a lire 10.000.000 (diecimilioni) senza pregiudizio delle altre sanzioni di cui al presente articolo.

Art.53  
**DIVIETO DI MANOMISSIONE DELLE FOGNE**

Eseguite e poste in esercizio le fognature, chiunque modifichi le proprie condutture di scarico in modo da non farle funzionare conformemente a quanto disposto da questo regolamento sarà perseguito a termini di legge, senza pregiudizio per le sanzioni amministrative previste dal presente regolamento da applicarsi nel caso si verifichino immissioni abusive o altre irregolarità.

**TITOLO VIII**  
**DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE**

Art.54  
**POTERI DEL SINDACO**  
**RISANAMENTO DELL'ABITATO**

Per il risanamento dell'abitato a seguito dell'entrata in funzione della rete di fognatura nera e del relativo impianto finale di depurazione, il Sindaco può emanare speciali ordinanze:

- a) per soppressione di pozzi o cisterne che siano per causa permanente pericolosi alla salute dei cittadini;
- b) per rimozione di cause di insalubrità delle acque o delle abitazioni;
- c) per chiusura o ricostruzione di canali o di tubi di scarico delle case;
- d) per obbligo al proprietario di non impedire al condominio o all'inquilino o al proprietario di stabili contigui, vicini o interclusi, che lo chieda, il passaggio di condotti di fognatura per l'allacciamento alla rete stradale;
- e) per multe a carico dei contravventori, nella misura fissata dalle norme vigenti in materia;
- f) per l'esecuzione, a carico dei contravventori, delle opere disposte e non eseguite con rivalsa delle spese con i privilegi di cui all'articolo 153 del R.D.4.2.1915 n.148.

Le ordinanze del Sindaco saranno immediatamente esecutorie, salvo, relativamente alle ordinanze di cui alla lettera d), all'autorità giudiziaria o ad altri arbitri di determinare in seguito le relative indennità a norma di legge.

Art.55  
IMMISSIONE PROVVISORIA

Ad evitare l'inquinamento del suolo sul quale si voglia costruire un fabbricato, l'Amministrazione Comunale può permettere l'uso di una o più immissioni nella fognatura stradale, ove esista, a scarico provvisorio delle latrine per operai addetti alle costruzioni. I canoni stabiliti dagli articoli 39 e 40 decorrono però soltanto dalla data di ultimazione dello stabile.

I condotti per tale scarico provvisorio debbono essere scelti, a cura del proprietario dello stabile, tra quelli destinati a servire in modo definitivo al fabbricato e sono eseguiti secondo le procedure previste per gli allacciamenti definitivi (vedi Titolo I).

Il proprietario deve allacciarvi le latrine di servizio contemporaneamente all'apertura del cantiere.

Per la scelta dei condotti il proprietario dello stabile deve fornire in tempo utile al Settore Uso e Assetto del Territorio le necessarie indicazioni.

Tutti gli scarichi devono essere provvisti di acqua corrente in quantità sufficiente da evitare l'arresto delle deiezioni dei canali.

Art.56  
DIVIETO DI COSTRUZIONE DI NUOVI POZZI NERI O ASSORBENTI NELLE ZONE  
PROVVISTE DI FOGNATURA

Nei quartieri provvisti di idonee fognature non è permesso di costruire alcun pozzo nero o pozzo assorbente per smaltire acque di nessun tipo, né è permesso impiantare qualsiasi altro sistema di smaltimento non previsto dal presente regolamento.

Art.57  
ABROGAZIONE DISPOSIZIONI PRECEDENTI

Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni dei regolamenti municipali di edilizia e di igiene non conformi a quelle contenute nel presente regolamento.